

SCHEMA DI CONVENZIONE (ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MATERA E GLI ISTITUTI MUTUANTI PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti contraenti:

Il Comune di Matera (C.F.: 80002870774), con sede legale in Matera alla Via Aldo Moro n. 32, d'ora in avanti denominato ai fini del presente atto semplicemente "Amministrazione" rappresentato dal Dott./Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

e

la Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario _____ con sede legale in _____, alla Via _____ n. _____, CAP _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, iscritta all'Albo delle Banche / degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 al n. _____, d'ora in avanti denominata "Società", rappresentata dal Dott./Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di Matera intende agevolare i propri dipendenti nell'accesso al mercato del credito, assicurando loro condizioni contrattuali ed economiche di assoluto favore, certezza dei tempi di istruttoria e massima trasparenza operativa;
- Che l'istituto della cessione del quinto dello stipendio rappresenta uno strumento fondamentale di credito al consumo storicamente normato dall'ordinamento italiano a tutela dei dipendenti pubblici, volto a garantire loro canali di finanziamento trasparenti, protetti e dotati di tassi calmierati
- Che la disciplina dell'istituto in parola è dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895) e dal D.M. Economia e Finanze 27 dicembre 2006, n. 313;
- Che la Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario ha manifestato la volontà di sottoscrivere la presente convenzione, il cui schema è stato approvato giusta D.G.C.n.....del.....,

dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e iscrizione previsti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993).

- Che i prestiti che verranno azionati devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- Che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per eventuale incapacità della retribuzione o inadempimento del dipendente;
- Che la Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario.....
eroga, ai sensi del T.U. sopra citato, prestiti da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO E NATURA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità operative e delle condizioni economiche che l'Istituto Mutuante si impegna ad applicare ai dipendenti del Comune di Matera.

Il Comune di Matera assume l'esclusivo obbligo tecnico di provvedere all'esecuzione delle trattenute mensili e al relativo riversamento, restando estraneo al merito economico del finanziamento.

ARTICOLO 2

COMUNICAZIONI

La concessione del prestito deve essere comunicata dalla Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario..... all'Ufficio Trattamento Economico Previdenziale del Comune di Matera. A tale scopo dovrà essere inoltrata tutta la seguente documentazione: contratto, polizza assicurativa o atto sostitutivo, copia del consenso al trattamento dei dati personali, copia del conto estintivo e del bonifico in caso di estinzione di un prestito precedente.

ARTICOLO 3

REQUISITI DEGLI OPERATORI E ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE

La Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario..... garantisce il mantenimento per tutta la durata del contratto dell'iscrizione negli appositi Albi tenuti dalle Autorità di Vigilanza.

Qualora la Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario..... si avvalga di agenti in attività finanziaria o mediatori sul territorio di Matera, gli stessi dovranno essere regolarmente iscritti negli elenchi di legge. La Società risponde in solido e in via esclusiva del loro operato. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso

ARTICOLO 4

CONDIZIONI ECONOMICHE E TUTELA ANTI-USURA

La Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario..... si impegna ad applicare condizioni economiche di assoluto favore (in termini di riduzione del tasso TAN e TAEG, azzeramento di spese d'istruttoria e commissioni) rispetto alle condizioni normalmente applicate alla clientela ordinaria.

Il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato dovrà essere costantemente inferiore ai tassi soglia limite rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura.

ARTICOLO 5

ITER PROCEDURALE E ATTESTATO DI SERVIZIO

L'iter prevede che il dipendente richieda all'Ufficio Personale del Comune il rilascio dell'attestato di servizio (o certificato di stipendio).

Il contratto stipulato dovrà essere notificato al Comune di Matera esclusivamente tramite PEC all'indirizzo istituzionale dell'Amministrazione.

L'Ufficio Personale rilascerà l'atto di benestare entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della notifica corretta.

ARTICOLO 6

ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Matera resta totalmente estraneo al rapporto privatistico intercorrente tra la Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziarioe il dipendente. L'Amministrazione è quindi sollevata da qualunque responsabilità, anche in ordine ad eventuali situazioni di inadempienza da parte dei dipendenti, nonché da fatti derivanti da azioni giudiziarie afferenti le retribuzioni;

L'obbligo dell'Amministrazione di trattenere e riversare le quote è subordinato alla sussistenza e alla capienza della retribuzione. In caso di aspettativa, riduzione dello stipendio o cessazione, l'Amministrazione provvederà alla sospensione o rimodulazione, dandone tempestiva nota alla Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario.....

ARTICOLO 7

DURATA, RINNOVO E RECESSO

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) e diviene efficace ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta espressa di una delle parti via PEC almeno 30 giorni prima della scadenza e salvo quanto previsto all'art. 3.

Ciascuna delle parti conserva il diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. I contratti già perfezionati prima del recesso continueranno ad essere eseguiti fino alla loro naturale estinzione.

ARTICOLO 8

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle normative nazionali vigenti, adottando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative.

ARTICOLO 9

REGIME FISCALE E FORO COMPETENTE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo 'in caso d'uso' con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Per ogni controversia derivante dal presente atto viene stabilita l'esclusiva competenza del Foro di Matera.

Letto firmato e sottoscritto.

Matera, li _____

Per l'Amministrazione – Comune di Matera

Il Dirigente del Settore Personale

Per la Società / Istituto di Credito / Intermediario Finanziario

